

Norme di riferimento per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap

Le norme regionali attuative delle leggi nazionali e della riforma del Titolo V della Costituzione

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Sistema scolastico</i>
L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro"	<p>art.2 comma 5. L'integrazione delle persone disabili e in condizione di svantaggio individuale e sociale, si realizza anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni, delle parti sociali, delle cooperative sociali, nonché dei soggetti del terzo settore.</p> <p>art.12 commi 1 e 2 valorizza iniziative e sostiene progetti in favore di minori in situazione di handicap</p> <p>Art.23 La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, ... al fine di favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili ... anche attraverso specifici accordi</p> <p>Art. 38 comma 2 gli indirizzi regionali per la programmazione privilegiano: b) l'esercizio delle funzioni degli Enti locali in maniera associata.</p> <p>Art.48 acquisisce pareri e proposte formulati dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, (L.R. 29/1997)</p> <p>art.49 È istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. (Essa) favorisce modalità di raccordo e di confronto fra la Conferenza e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili anche attivando appositi gruppi di lavoro per ambiti tematici.</p>	<p>art.12 commi 1 e 2 valorizza iniziative e sostiene progetti in favore di minori in situazione di handicap</p> <p>art.23 comma c promuove il coordinamento di interventi e risorse e il monitoraggio delle attività, anche attraverso specifici accordi</p> <p>Art. 45 comma 2 individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.</p> <p>Art. 45 comma 4. predispone, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, , di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per ... la continuità tra diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.</p> <p>Art.45 comma 11. Al fine di armonizzare gli interventi sul territorio e di favorire accordi per servizi ed interventi di ambito sovracomunale, le Province esercitano funzioni di coordinamento nell'ambito della programmazione territoriale.</p> <p>Art. 46 comma 1 Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento ...</p>	<p>art.12 commi 1 e 2 valorizza iniziative e sostiene progetti in favore di minori in situazione di handicap</p> <p>art.23 comma c promuove il coordinamento di interventi e risorse e il monitoraggio delle attività, anche attraverso specifici accordi</p> <p>Art.45 comma 2. le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.</p> <p>Art. 45 comma 4. predispone, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per ... la continuità tra diversi ordini e gradi di scuola, nonché di interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi formativi.</p>	<p>Art.21 - La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro</p> <p>Art.49 Sono componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo, oltre al presidente della Regione e delle province e 9 sindaci indicati dalla Conferenza regione Autonomie locali anche: - Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale - diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche - sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati</p>

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>ASL</i>	<i>Sistema scolastico</i>
<p>L.R. 2/03 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" <i>(in attuazione della L.328/00)</i></p>	<p>Art. 1 comma 2 Gli interventi ed i servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono volti a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare</p> <p>Art. 10 comma 1 Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.</p> <p>Art. 19 - Regione La Regione, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, con il concorso degli Enti locali e dei soggetti del terzo settore, definisce politiche integrate tra i diversi settori della vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali, sanitarie, educative e formative,</p> <p>Art. 20 La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto-organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo settore è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti di cui sopra.</p>	<p>Art. 18 - Province 1. partecipano alla programmazione regionale e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione e della pianificazione territoriale. 2. Spetta inoltre alle Province: - rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture ... del territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello regionale, nonché, - su richiesta degli Enti locali, le funzioni di supporto per il coordinamento degli interventi territoriali; 3. partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi provinciali</p> <p>Art. 28 comma 5 Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.</p> <p>Art. 29 - PdZ - comma 4 Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali.</p>	<p>Art. 4 comma 2 L'assistenza ai ... cittadini italiani , i cittadini dell'Unione europea, nonché i minori stranieri o apolidi, è garantita dal Comune di residenza.</p> <p>Art.10 comma 2 Secondo quanto disposto dal D.Lgs 502/92 e dalla L.421/92 le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in: a)..... → b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.</p> <p>Art. 15 Comuni 1. sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale. 2 . esercitano le funzioni ed i compiti assicurando e promuovendo il concorso dei soggetti del Terzo settore, dei soggetti senza scopo di lucro, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul territorio. 3., attraverso il Piano di zona, esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in coerenza con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed in raccordo con la programmazione sanitaria.</p> <p>Art. 29 - Piani di zona Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi della L.R.19/94 ha durata triennale ed è predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a ciò designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, è approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto dall'art.19 c.3 della L.328/00, tra i sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti anche dal Programma delle attività territoriali di cui all'art.3 del D.Lgs 502/92, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, ..</p>	<p>art.10 comma 2 Secondo quanto disposto dal D.Lgs 502/92 e dalla L.421/92 le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende unità sanitarie locali;</p>	<p>art. 18 compartecipa alla programmazione delle politiche e degli i interventi di integrazione sociale</p>

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Sistema scolastico</i>
L.R. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita." <i>Indirizzi triennali 2004/2007</i> Delibera Giunta Regionale n. 1902/2004	Normativa regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le opportunità formative (art. 2, c.7 L.R. 12/03) - dettano quindi gli indirizzi in merito alle seguenti tipologie di interventi: - i servizi per l'accesso e la frequenza; - la concessione di borse di studio; - la concessione di contributi per i libri di testo. La funzione di programmazione, peraltro, deve essere svolta con il concorso dei Comuni e delle scuole del territorio di riferimento. Ambiti di priorità: - azioni di sostegno all'inserimento scolastico degli studenti in situazione di handicap e degli studenti stranieri; - iniziative di raccordo fra Enti locali, istituzioni scolastiche e famiglie, finalizzate a migliorare i livelli di reciproca interazione. tali azioni vanno realizzate nel quadro degli Accordi di programma di cui alla legislazione vigente, (art. 5 L.R.26/01), e secondo i principi di cui alla l.r. 12/2003, con particolare riferimento alla logica della continuità didattica ed educativa per garantire alle famiglie ed agli studenti la partecipazione a percorsi scolastici significativi per il raggiungimento degli obiettivi formativi, come pure dei più alti livelli di autonomia per l'inserimento sociale.	E' ribadito il ruolo di coordinamento generale e di programmazione svolto dalle Province, alle quali l'art 7, c.3 della l.r. 26/2001 attribuisce le risorse per l'attuazione degli interventi. Le Province concordano la regolazione degli interventi a livello territoriale con i Comuni al fine di valorizzarne le competenze, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi di uniformità di trattamento e delle pari opportunità per i destinatari del diritto allo studio Attuano strategie di raccordo, confronto e consultazione a livello locale ... con tutti i soggetti interessati ... al fine di costruire una comunità a rete fra le diverse autonomie, così ottimizzando energie, progettualità e risorse. Le modalità attuative della condivisione e della concertazione contribuiscono al conseguimento degli obiettivi attraverso l'intreccio fra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie e la conseguente integrazione fra i soggetti competenti in materia e le rispettive azioni.	Concordano la regolazione degli interventi a livello territoriale nell'ambito del coordinamento provinciale Attuano, di concerto con le Province, una strategia di raccordo, di confronto e di consultazione a livello locale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, al fine di costruire una comunità a rete fra le diverse autonomie, così ottimizzando energie, progettualità e risorse. All'interno di questa strategia di raccordo, partecipano all'individuazione dei progetti da finanziare	Le scuole partecipano alla programmazione degli interventi a livello territoriale, attraverso la strategia di raccordo, di confronto e di consultazione a livello locale prevista dagli indirizzi regionali. All'interno di questa strategia di raccordo, partecipano all'individuazione dei progetti da finanziare

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Regione</i>	<i>ASL/ Distretti Sanitari</i>	<i>Enti Locali</i>
L.R. 29/04 Norme generali sulla organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale	Art. 2 - Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale – comma 2 L'organizzazione del Ssr prevede: H) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi del D.Lgs 502/92 e successive modifiche, ed in base alla L.R. 2/2003	Art. 4 -- comma 1 I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, costituiscono l'articolazione territoriale delle Aziende Usl allo scopo di: a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonché con la popolazione e con le sue forme associative, b) assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari di cui al D.Lgs 502/92 e successive modifiche, nonché il coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale; c) favorire la partecipazione dei cittadini. comma 2 I distretti attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base dei Programmi delle attività territoriali, di cui al D.Lgs 502/92 e successive modifiche, che comprendono in particolare: a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a livello di distretto; b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica ed elevata necessità d'integrazione, nonché, se delegate dai Comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.	Art. 5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali – comma 6 In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali.

La L. 104/92 e i Decreti attuativi

Riferimento normativo	Regione	Provincia	Comune	ASL	USR	USP	Scuola
L. 104/92 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap	art.5. Principi generali ... g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della L. 142/90 h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione; art.12. Diritto all'educazione e all'istruzione. 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. art. 13. Integrazione scolastica. 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalla L. 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della L. 142/90						
	▼ ▼ D.M. 09/07/92 <i>“Indirizzi per la stipula degli accordi di programma (Adp) ai sensi dell' art. 13 della L.104/92 “</i>	art. 2 - gli Adp possono avere ambito provinciale o comunale - sono finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e sportive - sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali (GLIP) , di cui all'art. 15, comma 3, della legge 104/92. artt.3 e 4 - I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi finanziari ciascuno per la parte di propria competenza - debbono essere chiaramente definite le competenze e gli adempimenti - sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali - prevedono modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti in modo coordinato tra gli operatori delle diverse amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.					
			art. 13 c. 3 - fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale		art.13 c. 3 / 4 / 5 - assegnazione di docenti specializzati art.14 c. 1 a - forme sistematiche di orientamento	art.13 c. 3 / 4 / 5 - assegnazione di docenti specializzati art.14 c. 1 a - forme sistematiche di orientamento	art.13 c.6 - gli insegnanti di sostegno assumono la con titolarità delle sezioni e classi, partecipano alla programmazione e agli organi collegiali

	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>ASL</i>	<i>USR</i>	<i>USP</i>	<i>Scuola</i>
Segue: L. 104/92 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap	Art. 30 Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.				art. 14 c.1 c - garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola art.14 c. 6 - utilizzo docenti privi di specializzaz.e	art. 14 c.1 c - garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola	art. 14 c.1 b -programmazione scolastica individualizzata art.14 c. 1 a - forme sistematiche di orientamento art. 14 c.1 c - garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola
		Art.14 c 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.					art. 15 c. 2 - ogni circolo didattico o istituto costituisce <i>gruppi di studio e lavoro</i> composti: - da insegnanti - da oper.servizi - familiari - studenti che collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo
		- nomina 1 esperto per il GLIP - art.15 c.1	- nomina 1 esperto per il GLIP - art.15 c.1 - nomina gli operatori dei servizi nei gruppi di studio e lavoro presso le scuole art. 15 c. 2	- nomina 2 esperti per il GLIP		art 15 c. 1- è istituito un gruppo di lavoro (GLIP) 1 isp. Tecnico 1 esp.iScuola 2 esp.. ee.II 2 esp.i AUSL 3 esp.i ass.h	
		Art. 15 commi 1, 3 e 4 - il GLIP ha compiti di: - consulenza e proposta al provveditore (oggi USP), di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. - predisporre annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma					art.16 - si occupano della valutazione del rendimento e prova d'esame
			art.40 - attuano gli interventi sociali e sanitari come da <i>Adp</i>	art.40 - attuano gli interventi sociali e sanitari come da <i>Adp</i>			

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Regione</i>	<i>Comune</i>	<i>ASL</i>	<i>Scuola</i>	<i>Famiglia</i>
D. P.R. 24/02/1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap	Art.1 Le regioni ...i provvedono a che le unità sanitarie assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap , da articolarsi nella compilazione: a) di una <i>diagnosi funzionale</i> del soggetto; b) di un <i>profilo dinamico funzionale</i> dello stesso; c) di un <i>piano educativo individualizzato</i> , (P.E.I.) destinato allo stesso alunno in situazione di handicap. Art.7 Le regioni, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dalla L.104 del 1992.	Art. 3 c. 2 Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta:..... → dagli operatori sociali art.4 collabora alla redazione del profilo dinamico funzionale Art.5 Collabora alla formulazione e attuazione del P.E.I. Art.6 Verifica ←	Art. 2 All'individuazione dell'alunno come persona handicappata provvede lo specialista, ... ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL Art. 3 comma 2 Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali ... Art.4 - Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare dell'AUS, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, , con la collaborazione dei familiari dell'alunno. - l'dall'unità multidisciplinare dell'AUS, i docenti curricolari e gli insegnanti specializzati della scuola, , con la collaborazione dei familiari dell'alunno, redigono una scheda riepilogativa ... conclusiva art.5 Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. 3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche Art.6 Con frequenza preferibilmente trimestrale, (l'unità multidisciplinare) verifica l'effetto degli interventi →	Art.2 ← su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto, Art. 4 - I docenti curricolari e gli insegnanti specializzati della scuola, contribuiscono alla redazione del profilo dinamico funzionale - Collabora alla redazione della scheda riepilogativa conclusiva Art.6 Verifica	Art.3 Diagnosi funzionale: situazione dell'alunno ... al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992 Art. 4 I familiari dell'alunno contribuiscono alla redazione del profilo dinamico funzionale Collabora alla redazione della scheda riepilogativa conclusiva Art.6 Verifica

Diagnosi funzionale descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

Profilo dinamico funzionale indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

Piano educativo individualizzato (P.E.I.) documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione

Norme nazionali relative alle funzioni delle Regioni, degli Enti Locali e delle Istituzioni Scolastiche e giurisprudenza

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>
D.P.R. 616/77 trasferimento funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali	<p>Art.17 Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative ... nelle materie ... «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale», «assistenza scolastica», ... come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.</p> <p>art. 27 le funzioni di assistenza sanitaria concernono.....: - prevenzione e cura malattie - riabilitazione inabilità</p> <p>art. 42 <i>le funzioni in materia di assistenza scolastica concernono:</i> - tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare ... l'assolvimento obbligo scolastico - concernono tra l'altrol'assistenza medico psichica e la fornitura gratuita di libri di testo per la scuola elementare</p>	<p>art. 26 - programma localizzazione presidi assistenziali</p>	<p>art. 25 sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni relative a ... - organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza - gestione dei servizi sociali e sanitari</p> <p>art. 45 Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 in materia di assistenza scolastica sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale</p>
L. 142/90 Ordinamento autonomie locali	<p>art.3 comma 4 - determina gli obiettivi generali della programmazione territoriale e ripartisce le risorse per il programma di investimento degli enti locali →</p>	<p>art.2 comma 3 - ente intermedio tra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale ← art. 3 comma 5 → - concorre alla determinazione degli obiettivi programmatici artt. 14 e 15 - esercita le funzioni di interesse intercomunale e provinciale e coordina le attività</p>	<p>art.2 comma 2 - rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ← art. 3 comma 5 - concorre alla determinazione degli obiettivi programmatici art. 9 comma 1 - esercita tutte le funzioni che riguardano la popolazione del comune, precipuamente i servizi sociali</p>
<p>Art. 27 accordi di programma 1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.</p>			

Riferimento normativo	Regione		Provincia		Comune	
	istruzione	sociale	istruzione	sociale	istruzione	sociale
D.Lgs 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 59/1997	art.136 c.1 per programmazione e gestione dei servizi scolastici si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio istruzione art.138 delega alle Regioni: a) programmazione offerta formativa integrata tra istruzione e form.prof.le b) programmazione della rete scolastica ... c) individuazione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) relative iniziative e attività di promozione	art.128 c.2 sono "servizi sociali" tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà Art.132 .1e) -adotta legge per conferire funzioni e compiti ai comuni e eell relativi a e) portatori di handicap, non vedenti e audiolesi art.132 c.2 - promuove e coordina l'azione di cooperazione, IPAB e volontariato e ne conferisce funzioni e compiti a province e comuni	art.139 c.1c - in relazione all'istruzione secondaria superiore esercita funzioni per c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap		art.139 c.1c in relazione al ciclo primario esercita funzioni per c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap art.139 c.2 - in collaborazione con le Province e d'intesa con le istituzioni scolastiche esercita: b) interventi integrati di orientamento c) azioni tese a realizzare pari opportunità di istruzione d) coerenza e continuità tra gradi e ordini di scuole f) prevenzione dispersione scolastica	art.131 c.2 sono attribuiti ai comuni i compiti d - erogazione dei servizi e prestazioni sociali - progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, anche in concorso con le province
D.lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (abroga e sostituisce la L.142/90)			Art. 20 - Compiti di programmazione 1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; e promuove il coordinamento dell'attività' programmatoria dei comuni.		Art. 13 - Funzioni 1. spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità', ... salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia	
L.C. 3/2001 Modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione	Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ... istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale già delegate con il DPR 616/77; Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.		Art. 117 le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, ... sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. ... Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".		Art. 117 I Comuni, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, ... sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. ... Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".	

<i>Riferimento normativo</i>	<i>Istituzioni scolastiche</i>	<i>Regione/Enti Locali</i>
D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (art 21 L. 59/97)	Art.1 - Le autonomie scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla realizzazione e definizione dell'offerta formativa... A tale fine interagiscono tra loro e con gli enti locali.. Art. 3. - Ogni istituzione scolastica predispone Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) elaborato dal collegio dei docenti, tenuto conto dei pareri di associazioni e genitori... adottato dal consiglio di circolo o istituto Art.4 - adottano tutte le forme di flessibilità... tra l'altro c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati anche in relazione agli alunni in situazione di handicap ... - assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno..... coordinandosi con le iniziative degli enti locali Art.7 - possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi nonché promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività ... che coinvolgono più scuole, enti, associazioni, privato sociale Art. 14 . provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunnie disciplinano ... la valutazione dei crediti e dei debiti formativi Art. 16 comma 3 I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e apprendimento	Art.1 - le autonomie scolastiche interagiscono tra loro e con gli enti locali.. Art.4 le autonomie scolastiche - assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno..... coordinandosi con le iniziative degli enti locali Art.7 la autonomie scolastiche - possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi nonché promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività ... che coinvolgono più scuole, enti, associazioni, privato sociale
L. 53/2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"	Art. 2 c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di <i>handicap</i> a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104.....	
D.Lgs 76/05 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art.2 -.1.c L.53/03)	Art. 1 comma 7 La repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo, di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap a norma della L.104/92 Art.3 comma 2 Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo (art.68 della L. 144/99) sono trasformate in anagrafe regionale degli studenti	Art.3 comma 2 Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo (art.68 della L. 144/99) sono trasformate in anagrafe regionale degli studenti
D.L. 4/2006 Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione	Art. 6 Le Regione, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare ed unificare le procedure per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli artt. 3 e 4 della L. 104/92.....	

Giurisprudenza

<p>Dalla:</p> <p>Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87</p> <p>Oggetto: "Giudizio di legittimità costituzionale Scuola ... - soggetti portatori di handicaps ...- effettiva e concreta realizzazione del diritto - violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione</p>	<p>..... l'educazione è infatti "l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti" che consegue all'insegnamento ed all'istruzione con questo acquisita (cfr. sent. n. 7 del 1967).</p> <p>..... onde garantire l'effettività del diritto all'educazione (nel senso ora precisato) di minorati ed invalidi - e quindi dei portatori di handicaps – (la norma....) dispone, che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico</p> <p>.....all'assolvimento di tali compiti siano deputati primariamente gli organi pubblici. Di ciò si ha, sotto altro e più generale profilo, significativa conferma nella disposizione di cui all'art. 31, primo comma. Cost. che, facendo carico a tali organi di agevolare, con misure economiche e "altre provvidenze", l'assolvimento dei compiti della famiglia - tra i quali è quello dell'istruzione ed educazione dei figli (art. 30) - presuppone che esso possa per vari motivi risultare difficoltoso: ed è evidente che si vi è un settore in cui la dedizione della famiglia può risultare in concreto inadeguata, esso è proprio quello dell'educazione e sostegno dei figli handicappati. Ciò dà la misura dell'impegno che in tale campo è richiesto tanto allo Stato quanto alle Regioni, alle quali ultime spetta in particolare provvedere, con i necessari supporti, all'assistenza scolastica in favore dei "minorati psico-fisici" (art. 42 D.P.R. n. 616 del 1977).</p> <p>.....Nello stesso senso depongono, del resto, i compiti posti alla Repubblica dall'art. 32 Cost. atteso l'ausilio al superamento od attenuazione degli handicaps (ovvero ad evitare interruzioni di tali positive evoluzioni) che può essere fornito, come si è già detto, dall'integrazione negli istituti d'istruzione superiore: non a caso la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 pone l'obiettivo, tra l'altro, della "promozione della salute nell'età evolutiva... favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati" (art. 2, secondo comma, lett. d).</p> <p>.....va dichiarato costituzionalmente illegittimo....., in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, (la dicitura) che prevede che "Sarà facilitata" anziché disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.</p>
<p>Dalla:</p> <p>Sentenza del Consiglio di Stato n. 245/94</p> <p>"Massima"</p>	<p>Se è vero che , ai fini dell'attuazione dell'obbligo dell'assistenza scolastica, come incisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 215/87, non può esigersi che ciascun alunno affetto da menomazione sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno medesimo preordinato a consentire l'inserimento globale dell'alunno nell'istituzione scolastica, è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può però tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa, con la conseguenza che, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza, pur rispondendo, in via di principio, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, ... va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore , anche al di là della regolamentazione secondaria, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria.....</p>
<p>Dalla:</p> <p>Decisione del Tribunale Civile di Roma 17 gennaio 2005</p>	<p>.... L'integrazione scolastica non è un semplice interesse legittimo ma un diritto soggettivo perfetto....</p> <p>.... in presenza degli artt. 12 e 13 della L.104/92 che configurano in modo dettagliato i contenuti del diritto all'integrazione.... l'amministrazione ha una mera "discrezionalità tecnica" nella scelta delle modalità con cui garantire pienamente tale diritto, ma non ha la "discrezionalità amministrativa", fondata sul potere autoritativo, di ridurre a suo piacimento le ore di sostegno assegnate in precedenza ... in assenza di un altro accertamento sanitario che acclarasse una riduzione della gravità della situazione ...</p> <p>..... in presenza di un diritto soggettivo perfetto, la competenza a trattare la causa spetta al Tribunale Civile, anche sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/04, secondo la quale le controversie circa le modalità di erogazione dei servizi pubblici, per le quali l'amministrazione non ha nessun potere autoritativo, sono di competenza non dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) ma dei giudici ordinari, poiché tali modalità sono oggetto di obblighi contrattuali stipulati tra amministrazione pubblica e utenti-clienti.</p>